

UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PATRIMONIO

ALLEGATO 3

Procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 1 co 2 lett. a) della L. 120/20 e successive modificazioni e integrazioni, per l'affidamento del servizio di attività sportive da svolgersi in area via Picchi, Collesalvetti, CIG Z94332371D.

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

APPALTO DI SERVIZI

(ART.140-143 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è l'appalto del servizio di attività sportive da svolgersi in area via Picchi, Collesalvetti, in particolare:

- ⇒ organizzazione e svolgimento attività sportiva e corsi per diverse fasce d'età;
- ⇒ organizzazione campi estivi per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

Si applicano:

- il D.lgs. n. 50/2016;
- la L.R. n. 21/2015;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di consiglio comunale n. 46 del 23/04/2009 e successive modifiche.

1.2 DESCRIZIONE DELL'AREA

L'organizzazione delle attività sportive sarà svolta nell'immobile di proprietà comunale, in area posta in Collesalvetti, Via Picchi, destinata ad attività sportivo-ricreative, identificata nella planimetria allegata al presente avviso (ALL 2).

Il bene è identificato al N.C.E.U. del comune di Comune di Collesalvetti, nel foglio 50, particella 481, subalterno 602 e 603 in parte.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art.140 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appalto di servizio avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 22/02/2022. Alla sua scadenza naturale la durata del contratto potrà essere

prorogata, su richiesta del Comune di Collesalveti, ai medesimi patti e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara. L'affidatario è tenuto a garantire la proroga del servizio.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare la proroga dell'appalto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Il corrispettivo massimo per il servizio in oggetto è pari a € 500,00 all'anno (al netto dell'IVA 22%), per un totale di € 1.500,00 (al netto dell'IVA al 22%) per tutta la durata del contratto. Totale con IVA: € 1.830,00.

ART. 4 – USO DELL'AREA

L'area è affidata all'aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, previo apposito sopralluogo e redazione di verbale di consegna.

L'appaltatore è tenuto a curare l'area garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo nel rispetto delle caratteristiche tecniche e di sicurezza, non potendo variare la destinazione d'uso dello stesso.

In particolare l'appaltatore dovrà garantire:

- l'uso riservato all'amministrazione comunale, per proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinate o in occasione di particolari manifestazioni, previa tempestiva comunicazione all'appaltatore; il Comune si riserva inoltre la disponibilità di parte o dell'intera area per usi di protezione civile e per emergenze di carattere sanitario;
- l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e eventi delle discipline e delle attività sportive idonee ad essere praticate nell'area; tali corsi ed eventi dovranno essere rivolti a diverse fasce d'età e di tipologia di utenza.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

5.1 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà garantire la manutenzione ordinaria dell'intera area, così come definita dalle disposizioni di legge in materia.

L'appaltatore dovrà ottemperare anche ai seguenti obblighi:

- pulizia generale dell'area;
- rispetto delle norme igieniche, ambientali e regolamentari previste dalle normative vigenti, anche in materia anti COVID o altra sanificazione necessaria;
- predisposizione e manutenzione dei presidi medici di primo soccorso;
- custodia e vigilanza dell'area, delle strutture e delle attrezzature ivi collocate;
- voltura e pagamento delle utenze relative ad acqua, energia elettrica e gas;

- pagamento di tutte le tasse ed imposte, tributi e canoni spettanti ai detentori, a qualsiasi titolo, di beni immobiliari (es. tassa pubblicità).

In caso di necessità di interventi di straordinaria manutenzione, l'appaltatore è tenuto a farne formale richiesta al Servizio Lavori Pubblici del Comune che potrà intervenire direttamente e disporre in maniera diversa.

Resta stabilito che sono a carico dell'appaltatore tutte le opere di manutenzione straordinaria rese necessarie da inadempienze e trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

Il Comune si riserva il pieno diritto di sorveglianza affinché vengano adempiuti gli obblighi di cui al presente atto e si riserva la più ampia facoltà di pretendere che venga fatto quanto sia necessario per la perfetta efficienza degli impianti. Nel caso che il Comune rilevi la necessità di opere di ordinaria manutenzione, inviterà per scritto l'appaltatore a provvedere in un termine stabilito. Ove non venga provveduto nei termini prefissati, il Comune ha il pieno diritto di revocare immediatamente l'appalto.

L'appaltatore ha facoltà di eseguire previa formale autorizzazione del Servizio Lavori Pubblici e sotto la sorveglianza del medesimo servizio, lavori di miglioramento funzionali allo svolgimento della propria attività, che passeranno in proprietà al Comune senza l'obbligo di corrispondere indennizzi o rimborsi di qualsiasi specie.

5.2 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico del Comune, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria dell'area.

L'amministrazione comunale disciplina le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti diversi dal gestore, da approvare con apposito atto.

ART.6 – CONSEGNA DELL'AREA

L'area è affidata all'appaltatore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La consegna dell'area avviene previa redazione di un verbale assunto congiuntamente tra l'aggiudicatario e i tecnici del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Pianificazione e patrimonio pubblico e dal quale dovrà risultare lo stato di conservazione dei beni.

Alla scadenza del contratto si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'area rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza del contratto dovrà essere restituita tutta la documentazione inerente l'area fino al momento detenuta dall'appaltatore.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di restituzione dell'area, redatto nelle stesse modalità del verbale di consegna. Nell'eventualità di danni imputabili all'appaltatore e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle ordinarie condizioni nel termine assegnato dall'amministrazione comunale, a propria cura e spese.

ART.7 – PERSONALE

L'appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e/o volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l'amministrazione comunale.

L'appaltatore risponde, in ogni caso, dell'opera sia del personale assunto sia del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

L'appaltatore dovrà nominare un "responsabile", che dovrà rispondere riguardo ad eventuali problemi inerenti il servizio stesso e che pertanto dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'amministrazione comunale.

L'appaltatore, inoltre, dovrà nominare un RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) allo scopo di far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'appaltatore dovrà sempre e costantemente garantire la presenza del personale qualificato per il primo soccorso.

I nominativi dei suddetti responsabili dovranno essere comunicati all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. In caso di variazione dei nominativi, l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale il sostituto.

L'appaltatore solleva l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta derivante dai predetti rapporti di lavoro, nonché da eventuali infortuni.

ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

8.1. GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'appaltatore dovrà prestare, al momento della sottoscrizione del contratto di servizio, una cauzione pari al 10% dell'importo dell'affidamento. La cauzione deve essere costituita mediante garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

Detta cauzione sarà svincolata dall'amministrazione comunale soltanto ad avvenuta regolare restituzione alla medesima dell'area in oggetto, sempre che l'appaltatore abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. L'amministrazione comunale avrà diritto di escutere la cauzione fino alla concorrenza di ogni suo credito senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

8.2. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONE

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'aggiudicatario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresi gli utenti ed il Comune, in conseguenza di fatti imputabili

all'aggiudicatario stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi affidati. Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti dei servizi, l'aggiudicatario dovrà stipulare, o dimostrare di possedere, le seguenti coperture assicurative:

A. Polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite apposita appendice di precisazione) l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto dei lotti aggiudicati del presente appalto.

Si precisa in proposito che:

1. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro

2. in considerazione della tipologia di servizi affidati, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- organizzazione di attività didattiche, ricreative, ludiche, sportive e socio-culturali;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

B. Polizza assicurativa a tutela dei beni mobili ed immobili concessi, contenente le seguenti garanzie:

- Rischio Locativo: somma assicurata € 310.000,00 pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile concesso;
- Ricorso Terzi: somma assicurata € 1.000.000,00.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste dai predetti contratti assicurativi non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti, o coperti parzialmente, dalle polizze assicurative (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o al Comune stesso.

I contratti assicurativi di cui sopra dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali

complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti del Comune prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. L'aggiudicatario si impegna inoltre a fornire per tempo al Comune una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza dell'appalto.

ART. 9 – CONTROLLI

L'amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo del servizio affidato e del rispetto di quanto definito nel presente capitolato.

A tal fine l'amministrazione comunale potrà disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzature, degli spazi, dei locali e di quanto altro facente parte dell'area, al fine di accertare l'osservanza della vigente normativa e di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

L'amministrazione comunale farà pervenire per scritto all'appaltatore le eventuali osservazioni, le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti nella contestazione medesima, salvo quanto stabilito nel successivo art. 12 (SANZIONI E DECADENZA, PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE).

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l'appaltatore fornirà tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso all'intera area, nonché fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la relativa documentazione.

ART. 10 – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Alla conclusione di ogni anno contrattuale ed al termine del contratto l'appaltatore dovrà presentare all'amministrazione comunale una relazione articolata nei seguenti punti:

- resoconto sull'attività svolta, comprendente le iniziative realizzate, la tipologia di utenza coinvolta ed il numero dei partecipanti;
- situazione generale dell'area comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel periodo di riferimento.

L'appaltatore in nessun modo inserisce nella rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria non autorizzati dal Servizio Lavori Pubblici.

ART. 11 – SUBAPPALTO

In materia di subappalto sono applicate le norme disposte all'art. 105 del d. l.gs. 50/2016.

ART. 12 – SANZIONI E DECADENZA, PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE

12.1. SANZIONI E DECADENZA

In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida da parte del servizio competente, l'amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza dell'appalto con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto all'appaltatore inadempiente.

12.2. PENALI

Qualora nel corso della concessione si verificano ripetuti casi di inadempimento contrattuale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

12.3. RECESSO E RISOLUZIONE

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., con preavviso di 30 giorni, da inviare all'appaltatore tramite PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione comunale.

Rimangono ferme le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale per inadempimento di cui agli art.1453 e ss. del Codice Civile.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'istanza di partecipazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sulle forniture e il servizio oggetto dell'appalto;
- tutte le eventuali spese, imposte e diritti di segreteria relativi alla stipulazione del contratto che sarà sottoscritto nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.

Il presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è regolata dalla legge.

ART.15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dalla documentazione di gara, ovvero dalle altre fonti normative e regolamentari indicate nei precedenti articoli, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia giudiziale che potesse sorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, le parti riconoscono la competenza del foro di Livorno.

